Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 21 agosto 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650 139 651-236 651 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA · Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO · il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1959, n. 637.

Inclusione dell'abitato del comune di Alia, in provincia di Palermo, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 40213, emesso nell'adunanza del 28 aprile 1959;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Alia, in provincia di Palermo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 638.

Norme per il recupero a favore dello Stato dei crediti di cui all'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 55, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro determina, con propri decreti, le somme da recuperare a favore dello Stato, in applicazione dell'ultimo comma dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel testo modificato dalla legge 21 novembre 1957, n. 1142, in misura pari alla differenza tra gli esborsi di cui al terzo e quarto comma del detto art. 55 e l'importo delle liquidazioni ministeriali d'ufficio di cui alle medesime disposizioni.

Nel caso in cui gli enti previsti dal terzo e quarto comma del ripetuto art. 55 abbiano provveduto direttamente ai ripristini, dall'importo risultante dagli atti di contabilità finale e di collaudo dei lavori, vengono detratti, ai fini della determinazione del credito dello Stato, gli importi delle liquidazioni ministeriali d'ufficio di cui alle predette disposizioni.

Art. 2.

I decreti, di cui al precedente art. 1, sono notificati agli interessati a mezzo dell'autorità comunale e sono immediatamente esecutivi.

Essi sono trasmessi in copia dalla Direzione generale dei danni di guerra alla Direzione generale del tesoro per l'esecuzione con la procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 3.

L'intero importo del credito erariale sarà recuperato in unica soluzione nel caso che gli importi dovuti non superino la somma di lire 5 milioni.

Per le somme superiori potrà essere concessa, a richiesta degli interessati, una ratizzazione massima in cinque anni da graduare, in relazione all'entità degli importi da recuperare, nel modo seguente:

un anno per le somme da 5 a 7 milioni;
due anni per le somme da 7 a 10 milioni;
tre anni per le somme da 10 a 15 milioni;
quattro anni per le somme da 15 a 25 milioni;
cinque anni per le somme superiori a 25 milioni.

Le somme ratizzate ai sensi del comma precedente sono recuperate in rate bimestrali posticipate con carico di interessi nella misura del 5 % scalare, con decorrenza dalla data di notifica della determinazione ministeriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ogni eventuale dilazione nei versamenti stabiliti dal presente articolo potrà essere accordata, secondo le norme vigenti, dalla Direzione generale del tesoro quando riconosca che essa è giustificata. Tali dilazioni in nessun caso possono superare altri cinque anni.

Art. 4.

Il recupero dei crediti è affidato agli Uffici provinciali del tesoro.

La ratizzazione di cui al secondo comma del precedente art. 3 potrà essere consentita dagli Uffici provinciali del tesoro, in quanto sia prestata dal debitore idonea garanzia ipotecaria su immobili ed impianti di sua proprietà oppure valida fideiussione bancaria da parte degli istituti, banche ed aziende di credito, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635.

Art. 5.

Contro la determinazione ministeriale di cui all'art. 1 è ammesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione di cui al primo comma dell'art. 2, opposizione al Ministro per il tesoro.

L'opposizione non ha effetto sospensivo. La sua decisione è notificata all'interessato nei modi previsti dall'art. 2, primo comma, ed inviata alla Direzione generale del tesoro per gli eventuali conseguenti provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1959, n. 639.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli dal n. 48 al n. 51, relativi all'ordinamento dei corsi di laurea in lettere e filosofia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 48. — La Facoltà di lettere e filosofia conferisce le seguenti lauree:
a) laurea in lettere;
b) laurea in filosofia;
c) laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).
Titolo di ammissione per i detti corsi di laurea è il diploma di maturità classica.
La durata di ciascuno dei detti corsi di laurea è di quattro anni.

a) *Laurea in lettere.*

Art. 49. — Il corso di studi per la laurea in lettere si distingue in due indirizzi: classico e moderno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

Fondamentali comuni:
1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) geografia;
5) filosofia (con facoltà di scelta fra gli insegnamenti di filosofia teoretica, filosofia morale, storia della filosofia, pedagogia);

Fondamentali per l'indirizzo classico:
1) letteratura greca;
2) storia greca;
3) glottologia;
4) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

Fondamentali per l'indirizzo moderno:
1) filologia romanza;
2) storia medioevale;
3) storia moderna;
4) storia dell'arte medioevale e moderna;

Complementari:
1) antichità greco romane;
2) antichità medioevali;
3) archeologia cristiana;
4) biblioteconomia e bibliografia;
5) ebraico e lingue semitiche comparate;
6) epigrafia greca;
7) etnologia;
8) etruscologia e archeologia italica;
9) filologia bizantina;
10) filologia germanica;
11) filologia greco latina;
12) filologia iranica;
13) filologia slava;
14) geografia economica;
15) geografia regionale;
16) grammatica greca e latina;
17) letteratura cristiana antica;
18) lingua e letteratura albanese;
19) lingua e letteratura araba;
20) lingua e letteratura francese;
21) lingua e letteratura inglese;
22) lingua e letteratura neo-greca;
23) lingua e letteratura portoghese;
24) lingua e letteratura rumena;
25) lingua e letteratura russa;
26) lingua e letteratura spagnola;
27) lingua e letteratura tedesca;
28) lingua e letteratura ungherese;
29) lingua, letteratura e storia cinese;
30) lingua, letteratura e storia giapponese;
31) numismatica;
32) paleografia e diplomatica;
33) paletnologia;
34) papirologia;
35) sanscrito;
36) storia comparata delle lingue classiche;
37) storia del cristianesimo;
38) storia della chiesa;
39) storia della critica d'arte;
40) storia dell'arte bizantina;
41) storia della letteratura latina medioevale;
42) storia della lingua italiana;
43) storia della musica;

44) storia delle tradizioni popolari;
45) storia del Risorgimento;
46) topografia dell'Italia antica;
47) uno degli insegnamenti filosofici che non sia stato prescelto come fondamentale.

Lo studente deve eseguire i corsi e sostenere gli esami negli insegnamenti fondamentali comuni ed in quelli dell'indirizzo prescelto; lo studente deve inoltre prendere iscrizione e sostenere gli esami in altre otto discipline da lui scelte tra le fondamentali dell'indirizzo diverso da quello che egli sceglie e fra le discipline complementari.

Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studi della stessa o diversa Facoltà dell'Ateneo.

Tre degli insegnamenti fondamentali o complementari, debbono essere seguiti per un biennio; può però lo studente seguire per un biennio anche uno o due insegnamenti in più, ed in tal caso può ridurre rispettivamente, di uno o due gli altri insegnamenti.

Lo studente deve superare una prova scritta di traduzione latina che deve precedere quella orale.

Essendo gli insegnamenti di « storia greca » e di « storia romana » riuniti in un'unica cattedra i corsi rispettivi saranno tenuti alternativamente, e sarà indicato ogni anno, nel manifesto degli studi, il corso che sarà impartito.

L'insegnamento di « archeologia e storia dell'arte greco romana » può essere scisso in due insegnamenti di « archeologia e storia dell'arte greca » e di « archeologia e storia dell'arte romana », e così l'insegnamento di « storia dell'arte medioevale e moderna » sdoppiato nei due insegnamenti di « storia dell'arte medioevale » e di « storia dell'arte moderna ».

Il preside, sentita, ove lo ritenga, la Facoltà, deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali comuni e dell'indirizzo da lui prescelto ed in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal preside della Facoltà.

b) *Laurea in filosofia.*

Art. 50. — Gli insegnamenti per la laurea in filosofia sono i seguenti:

Fondamentali:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana);
4) storia medioevale;
5) storia moderna;
6) storia della filosofia (biennale);
7) filosofia teoretica (biennale);
8) filosofia morale (biennale);
9) pedagogia;
10) un insegnamento scelto fra i seguenti: psicologia o una delle discipline biologiche, fisiche, chimiche e matematiche;

Complementari:

1) economia politica;
2) estetica;
3) filosofia della storia;
4) filosofia del diritto;
5) letteratura greca;
6) psicologia;
7) storia del cristianesimo;
8) storia del diritto italiano;
9) storia della filosofia antica;
10) storia della filosofia medioevale;
11) storia della pedagogia italiana;
12) storia delle dottrine politiche;
13) storia del Risorgimento;
14) una lingua e letteratura straniera moderna a scelta.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti tra i complementari, previa approvazione del preside della Facoltà.

c) *Esercitazioni, passaggi di corso, esame di laurea*

Art. 51. — Ad ogni insegnamento sono aggiunte esercitazioni, che possono affidarsi a lettori o assistenti.

Art. 52. — Per gli studenti che provengono da altre Facoltà, il preside stabilisce, caso per caso, l'anno di corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi che debbono seguire.

La stessa norma vale per i laureati o diplomati che si iscrivono ai corsi per una delle lauree conferite nella Facoltà.

In tutti i casi previsti nel presente articolo i richiedenti debbono essere in possesso del diploma di maturità classica.

Art. 53. — I laureati in filosofia possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in lettere e devono seguire questo piano di studi:

a) per l'indirizzo classico:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) letteratura greca;
4) glottologia;
5) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
6) storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) oppure storia greca;
7) prova scritta di traduzione latina;

b) per l'indirizzo moderno:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) storia medioevale oppure storia moderna;
4) filologia romanza;
5) storia dell'arte medioevale e moderna;
6) una lingua e letteratura moderna a scelta tra: lingua e letteratura tedesca, inglese, francese, spagnola;
7) prova scritta di traduzione latina.

Art. 54. — I laureati in lettere possono essere iscritti al terzo anno del corso per la laurea in filosofia e devono seguire questo piano di studi:

1) filosofia teoretica;
2) storia della filosofia;
3) filosofia morale;
4) pedagogia;
5-6) due insegnamenti complementari a scelta.

Art. 55. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia. Durante lo svolgimento della discussione possono essere rivolte al candidato tutte le interrogazioni atte ad accertare la sua cultura letteraria, storica, filosofica, anche se non attinenti al tema della dissertazione.

L'indicazione scritta del tema della dissertazione, col visto del professore che l'ha approvata, deve essere depositata nella segreteria della Facoltà dieci mesi prima della presentazione della dissertazione stessa.

Questa in tre esemplari, deve essere consegnata alla segreteria della Facoltà quindici giorni prima dell'inizio di ciascuna sessione.

Ove intervengano legittime e gravi cause di ritardo è in facoltà del preside di concedere, su regolare domanda corredata delle debite giustificazioni, da presentarsi prima della scadenza del termine, una breve proroga del medesimo.

La dissertazione può riguardare qualunque materia contemplata nell'ordine degli studi della Facoltà di lettere e filosofia, ma per gli aspiranti alla laurea in lettere deve essere in materia non filosofica e per gli aspiranti alla laurea in filosofia in materia filosofica.

11) filosofia.

d) *Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo).*

Gli articoli dal 55 al 59, relativi al corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne restano invariati, ma la numerazione subisce lo spostamento di una unità, perciò va dal 56 al 60.

Gli attuali articoli dal 60 al 64, relativi al seminario della Facoltà di lettere e filosofia sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della successiva numerazione:

e) *Istituti.*

Art. 61 — Presso la Facoltà di lettere e filosofia sono costituiti gli Istituti di:

1) filologia classica e medioevale;
2) filologia romanza;
3) lettere italiane;
4) filologia germanica e lingua e letteratura tedesca;
5) glottologia;
6) storia medioevale e moderna;
7) archeologia e storia dell'arte, greca e romana;
8) storia dell'arte medioevale e moderna;
9) paleografia e diplomatica;
10) geografia;
11) filosofia.

f) *Biblioteca.*

Art. 62. — La Facoltà ha una biblioteca comune per tutti gli insegnamenti, riservata ai docenti e agli studenti dell'Università di Bologna, secondo le norme fissate dalla Facoltà.

La biblioteca comune ha un direttore, nominato ogni due anni dal rettore su proposta della Facoltà, fra i professori di ruolo e fuori ruolo. Il direttore sovraintende alla biblioteca e l'amministra a nome e per delega della Facoltà, secondo le norme da questa fissate.

Alla biblioteca è assegnata una sede, una dotazione sui fondi dell'Università, contributi studenteschi e governativi, ordinari e straordinari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1959

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 34. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 luglio 1959, n. **640**.

Determinazione dei confini fra i comuni di Andali e di Botricello, in provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 dicembre 1956, n. 1432, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 gennaio 1957, n. 1, con la quale è stato costituito, in provincia di Catanzaro, il comune di Botricello, con distacco dal comune di Andali;

Considerato che occorre provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati, in esecuzione della predetta legge;

Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da una pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, redatto dall'Ufficio del genio civile di Catanzaro;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

I confini fra i comuni di Andali e di Botricello, in provincia di Catanzaro, sono determinati secondo la linea risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, *foglio n.* 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1959, n. **641**.

Modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, concernente il regolamento sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza;

Visto il proprio decreto 16 agosto 1952, n. 1319, con cui è stato approvato il regolamento concernente la

norme per lo svolgimento del corso valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione delle Commissioni di cui agli articoli 4 e 8 del citato decreto n. 1319, in relazione all'aumento degli organici nel grado di generale di divisione di cui alla ripetuta legge n. 189;

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1319, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) dal comandante in seconda del Corpo, presidente;

b) da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;

c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.

Il presidente e i membri della Commissione seguono con assiduità lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualità culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.

Art. 8. — Il giudizio sulle prove scritte ed orali è demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:

a) dal comandante generale della guardia di finanza, presidente;

b) dal comandante in seconda, da un generale di divisione, da un generale di brigata e da due colonnelli del Corpo, membri;

c) da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.

Il Ministro per le finanze ha facoltà di sostituire uno o più componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1959
Atti del Governo, registro n. 120, foglio n. 47. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1959.

Norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Sentita la Commissione costituita, ai sensi dell'articolo 14 della legge sopra citata, con decreto Ministeriale in data 27 aprile 1959;

Decreta:

E' approvato l'allegato regolamento per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi.

Il presente decreto, unitamente al regolamento allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1959

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

Norme per la classificazione e l'impacco dei prodotti ortofrutticoli e per la regolamentazione dei relativi imballaggi.

Art 1

Requisiti qualitativi minimi

I prodotti ortofrutticoli, al momento della vendita all'ingrosso, per il loro consumo allo stato fresco, devono essere, in rapporto alle esigenze della distribuzione e del consumo:

di giusto grado di sviluppo e di maturazione,

sani e resistenti, cioe esenti da difetti che possano compromettere la loro naturale resistenza, quali alterazioni e lesioni non cicatrizzate,

puliti, interi esenti da materie estranee e senza aumento artificioso di umidità

E' vietata la vendita di prodotti sottoposti a maturazione artificiale

Art 2

Qualifiche di selezione

Sono stabilite le seguenti qualifiche di selezione·

extra, per i prodotti di qualita superiore per forma, apparenza, colorazione, gusto e sviluppo propri della varieta, esenti da ogni difetto e di presentazione particolarmente accurata,

prima, per i prodotti di buona qualità, commercialmente esenti da difetti e di presentazione accurata,

mercantile, per i prodotti che possono presentare qualche difetto, purchè non nocivo alla qualita intrinseca del prodotto, ed aventi i requisiti qualitativi minimi.

E' tollerato, in ciascun collo, il 5 %, in numero, di pezzi con requisiti qualitativi corrispondenti alla qualifica di selezione immediatamente inferiore

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli ortaggi.

Art 3

Calibratura

I prodotti ortofrutticoli, per i quali il calibro è elemento essenziale di valutazione, devono essere selezionati nello stesso collo in modo uniforme entro i limiti minimo e massimo indicati sull'imballaggio ai sensi del successivo art 6, con una tolleranza in piu o in meno del 5 % rispetto al calibro massimo o al calibro minimo, sempre che il numero dei pezzi con calibratura diversa da quella indicata sull'imballaggio non superi il 10 % dei pezzi contenuti in ciascun collo.

Art. 4.
Imballaggi

Gli imballaggi possono essere di legno o di qualunque altro materiale idoneo.

Essi debbono essere solidi, costruiti a regola d'arte, in modo da assicurare fino al consumo la perfetta conservazione dei prodotti contenuti, puliti, asciutti e rispondenti alle esigenze igieniche.

Per i prodotti di qualifica « extra » e « prima » l'imballaggio deve essere nuovo.

Per i prodotti venduti a « tara merce » il peso dell'imballaggio non deve superare il 12 % del peso del collo, fatta eccezione per gli imballaggi contenenti fogliame (insalate, spinaci ecc.) il peso dei quali non deve superare il 18 % del peso del collo.

Art. 5.
Impacco

Ogni collo deve contenere prodotto della stessa varietà e qualità, impaccato a strati ordinati, di grandezza omogenea e, se esiste per esso la calibratura, dello stesso calibro con le tolleranze previste dall'art. 3.

In nessun caso i prodotti degli strati sottostanti possono essere di qualità e di calibro diversi da quelli dei prodotti visibili.

Per i prodotti venduti alla rinfusa, sempre della stessa varietà e qualità, la differenza di calibro tra il pezzo più grosso e il pezzo più piccolo non deve superare il 20 %.

Art. 6.
Indicazioni esterne

In ogni imballaggio devono essere riportate esternamente almeno su di un lato o in etichetta, in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) denominazione e sede della ditta confezionatrice del prodotto;

b) prodotto, varietà o tipo;

c) qualifica di selezione « extra » o « prima » o « mercantile », ove prevista;

d) calibratura con l'indicazione della misura in centimetri della circonferenza minima e massima dei frutti contenuti, ove prevista.

Possono, inoltre, essere riportati il marchio commerciale e la denominazione della zona di produzione.

Per gli ortaggi, all'esterno degli imballaggi, devono figurare oltre le indicazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) possibilmente, a seconda dei prodotti, anche quella del numero o del peso minimo e massimo dei pezzi contenuti negli imballaggi stessi.

Per gli imballaggi del tipo « riutilizzabile » le predette indicazioni possono essere contenute in un cartellino resistente da fissare solidamente agli imballaggi stessi.

Art. 7.
Prodotti destinati alle industrie

Le norme di cui ai precedenti articoli non si applicano ai prodotti ortofrutticoli destinati ad utilizzazioni industriali. Negli imballaggi eventuali e nei documenti che ne accompagnano la spedizione deve, però, figurare la qualifica di « prodotto per uso industriale » e deve essere indicato il nominativo della fabbrica cui sono destinati i prodotti stessi.

I prodotti ortofrutticoli destinati a diretta utilizzazione industriale conserviera devono essere sani.

Art. 8.
Entrata in vigore e applicazione delle norme

Le presenti norme entrano in vigore il 1° maggio 1960.

A decorrere da tale data, in relazione agli articoli 42 e 44 del regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, approvato con decreto Ministeriale 10 giugno 1959, le presenti norme fanno parte integrante del regolamento stesso e debbono essere inserite nei regolamenti dei singoli mercati all'ingrosso dei prodotti anzidetti e in quelli con i quali i Comuni disciplinano il commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli fuori dei mercati.

Visto, *il Ministro per l'industria e per il commercio*
COLOMBO

(4698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 827 del 7 agosto 1959
Tariffe telefoniche

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 827 del 7 agosto 1959, ha adottato la seguente decisione.

TARIFFE TELEFONICHE

A modifica del provvedimento n. 536 del 22 dicembre 1955 e con decorrenza dal 1° ottobre 1959, si stabilisce quanto segue:

TARIFFE URBANE

Gruppi tariffari.

1) Le reti telefoniche urbane vengono suddivise nei seguenti gruppi tariffari

1° gruppo:	reti con oltre 200.000 abbonati;
2° »	» » » 100.000 fino a 200.000 abbonati;
3° »	» » » 50.000 » » 100.000 »
4° »	» » » 10.000 » » 50.000 »
5° »	» » » 2.000 » » 10.000 »
6° »	» » » 500 » » 2.000 »
7° »	» fino a 500 abbonati.

Reti a contatore.

2) I canoni trimestrali di abbonamento telefonico urbano per gli apparecchi principali nelle reti con tariffa a contatore sono stabiliti nella seguente misura:

Reti del 1° gruppo:	
Categoria 1a	L. 6.800
» 2a	» 4.400
» 3a	» 3.300
» 4a singolo	» 2.400
» 4a duplex	» 1.600
» 5a	» 2.150
Reti del 2° gruppo:	
Categoria 1a	L. 6.600
» 2a	» 4.250
» 3a	» 3.200
» 4a singolo	» 2.300
» 4a duplex	» 1.550
» 5a	» 2.050
Reti del 3° gruppo:	
Categoria 1a	L. 6.350
» 2a	» 4.100
» 3a	» 3.150
» 4a singolo	» 2.200
» 4a duplex	» 1.500
» 5a	» 1.950
Reti del 4° gruppo:	
Categoria 1a	L. 6.150
» 2a	» 4.000
» 3a	» 3.000
» 4a singolo	» 2.150
» 4a duplex	» 1.400
» 5a	» 1.900

Il numero trimestrale di conversazioni urbane (comprensive dell'abbuono per gli eventuali errori comunque originati ma non imputabili all'utente) che gli abbonati hanno diritto ad effettuare con il pagamento del canone indicato nel precedente punto 2) è stabilito come segue:

Categoria 1a	n. 475
» 2a	» 315
» 3a	» 240
» 4a singolo	» 210
» 4a duplex	» 175
» 5a lettere *a*) *b*) *c*) *d*)	» 850
» 5a lettere *e*) *f*) *g*) *h*) *i*)	» 210

Per ogni conversazione urbana in più del numero sopra indicato l'abbonato dovrà corrispondere L. 10.

Reti a forfait

3) I canoni trimestrali di abbonamento telefonico urbano per gli apparecchi principali nelle reti con tariffa a forfait sono stabiliti nella seguente misura.

Reti del 3° gruppo:

Categoria		Importo
Categoria 1ª	L.	15 900
» 2ª	»	10 250
» 3ª	»	7 700
» 4ª singolo	»	5 500
» 4ª duplex	»	3 700
» 5ª	»	5.000

Reti del 4° gruppo:

Categoria		Importo
Categoria 1ª	L	15 400
» 2ª	»	9 900
» 3ª	»	7 450
» 4ª singolo	»	5 350
» 4ª duplex	»	3 600
» 5ª	»	4.800

Reti del 5° gruppo:

Categoria		Importo
Categoria 1ª	L	12 000
» 2ª	»	8 400
» 3ª	»	6 600
» 4ª singolo	»	4 600
» 4ª duplex	»	2 900
» 5ª	»	4.100

Reti del 6° gruppo:

Categoria		Importo
Categoria 1ª	L.	8 000
» 2ª	»	5 600
» 3ª	»	4 400
» 4ª singolo	»	3 500
» 4ª duplex	»	2 300
» 5ª	»	3 000

Reti del 7° gruppo:

Categoria		Importo
Categoria 1ª	L.	6 500
» 2ª	»	4 200
» 3ª	»	3 600
» 4ª	»	2 800
» 5ª	»	2 300

Supplementi per apparecchi principali.

4) Il canone trimestrale supplementare per ogni tratta di 200 metri della linea di collegamento oltre il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'abbonato è direttamente collegato, è stabilito nella misura di L 200 per abbonamento singolo e di L 100 per ciascuno dei due utenti di un collegamento duplex

Lo stesso supplemento di L. 200 a trimestre è dovuto dagli abbonati delle categorie 1ª, 2ª e 3ª compresi nel perimetro dell'abitato

Se la centrale cui è collegato l'abbonato è situata fuori del perimetro dell'abitato principale del centro di rete urbana cui appartiene, è dovuto inoltre un canone supplementare di L. 40 al trimestre per ogni tratta di 200 metri di lunghezza del collegamento tra detta centrale e quella principale

Per la determinazione del perimetro dell'abitato si fa riferimento alle rilevazioni periodiche dell'Istituto centrale di statistica.

Compensi per impianto e per trasloco

5) I compensi impianto e trasloco per abbonamenti entro il perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale cui l'utente sarà collegato sono stabiliti come segue:

a) per le reti dei gruppi tariffari dal 3° al 7°: compenso impianto pari all'80 % dell'importo annuo del canone di abbonamento a forfait previsto per l'apparecchio principale; compenso trasloco pari al 60 % di detto importo,

b) per le reti del 1° e del 2° gruppo tariffario · i compensi di impianto o trasloco previsti alla precedente lettera *a*) relativamente alle reti del 3° gruppo, aumentati rispettivamente del 10 % e del 5 %.

6) Il compenso supplementare di impianto o trasloco dovuto, oltre a quello di cui al precedente punto 5), per gli utenti da collegare fuori del perimetro dell'abitato ove è ubicata la centrale di competenza, è stabilito in misura pari al 25 % del costo del tratto di linea tra detto perimetro e la sede dello utente.

Qualora si tratti di collegamento duplex, detto compenso supplementare è ridotto alla metà e si applica a ciascuno dei coutenti.

7) I compensi ridotti di impianto e di trasloco in locali ove esista impianto telefonico in funzione o dismesso da altro abbonato da non oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda di impianto o di trasloco sono pari alla metà di quelli rispettivamente previsti al precedente n 5).

Il suddetto compenso ridotto di trasloco si applica anche nel caso di subentro.

Canoni per impianti interni.

8) Il canone trimestrale di abbonamento per ciascun apparecchio in derivazione interna da apparecchi principali è stabilito nella seguente misura:

a) nelle reti a contatore·
- abbonati di 1ª e 2ª categoria . . . . L. 1 300
- abbonati delle altre categorie . . . . » 900

b) nelle reti a forfait con 2.000 o più abbonati:
- abbonati di 1ª e 2ª categoria . . . . L. 1 500
- abbonati delle altre categorie . . . . » 1 100

c) nelle reti a forfait con meno di 2 000 abbonati·
- abbonati di 1ª e 2ª categoria . . . . L. 1 100
- abbonati delle altre categorie . . . . » 800

9) Il canone trimestrale di manutenzione e noleggio per impianti d'obbligo per le Società concessionarie è stabilito come segue.
- derivazione interna semplice (compreso il commutatore) . . . . L. 800
- suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi: per ciascuno . . . . . . » 200
- apparecchio da tavolo (posta mobile) principale o derivato . . . . . » 280

Il contributo spese impianto o trasloco, per gli impianti considerati nel presente punto 9), è stabilito nella misura dell'80 % dell'importo annuo complessivamente dovuto per abbonamento, manutenzione e noleggio, per una linea interna di lunghezza fino a 15 metri.

10) Il canone trimestrale di sola manutenzione per impianti interni di proprietà dell'utente o presi a nolo è stabilito come segue

a) impianti intercomunicanti:
- per ogni apparecchio abilitato al servizio urbano . . . . . . L. 1 050
- per ogni apparecchio non abilitato . . » 550

b) impianti a centralino automatico:
- per ogni apparecchio con inserzione diretta sulla urbana . . . . L. 1 150
- per ogni altro apparecchio . . . . . » 1 000

c) impianti a centralino manuale:
- per ogni apparecchio con inserzione diretta sull'urbana . . . . L. 1 050
- per ogni altro apparecchio . . . . . » 650

d) derivazione semplice . . . . . . » 370

e) suonerie, ricevitori, commutatori ed organi analoghi per ciascuno . . . . . . » 100

f) apparecchio da tavolo (posta mobile) supplemento di . . . . » 100

La somma dovuta trimestralmente per ciascuna derivazione abilitata, a titolo di sorveglianza tecnica per gli impianti privati affidati in manutenzione all'utente, è stabilita in misura pari al 20 % del rispettivo canone di manutenzione indicato alle lettere *a*), *b*) e *c*)

11) Il canone trimestrale per ogni presa degli impianti a spina, oltre la prima è confermato in L 347

Il contributo spese impianto o trasloco per gli impianti a spina è stabilito nella misura dell'80 % dell'importo annuo complessivo del canone suddetto, per una linea interna non superiore a metri 15 per ogni presa.

Il canone trimestrale per ogni apparecchio supplementare di proprietà dell'utente da utilizzare nell'impianto a spina è stabilito in L 200.

12) Il canone trimestrale per ogni apparecchio in derivazione esterna semplice sarà eguale alla metà di quello per l'apparecchio principale più L 200 per ogni 200 metri o frazione di 200 metri oltre i primi 100 metri della linea in derivazione, a meno che detta derivazione non richieda l'occupazione di due coppie in cavo, nel quale caso la tariffa sarà uguale a quella dell'apparecchio principale.

Qualora l'apparecchio in derivazione debba per il suo uso, essere classificato in categoria superiore a quella dell'apparecchio principale, il canone complessivo dovuto dall'utente per i due apparecchi si comporrà del canone della categoria superiore o della metà o dell'intero canone della categoria inferiore a seconda che si adoperino una o due coppie in cavo.

TARIFFE SETTORIALI E INTERURBANE

1) La tariffa per le comunicazioni che si svolgono tra reti urbane dello stesso settore (comunicazioni settoriali) è stabilita nella misura unica di L. 30 per ogni unità di tre minuti.

2) La tariffa ordinaria per le comunicazioni che si svolgono sulle linee interurbane è stabilita per ogni unità di tre minuti nella seguente misura:

a) comunicazioni distrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza:

fino a 25 km.	L. 72
da oltre 25 km. fino a 50 km.	» 108
oltre 50 km.	» 180

b) comunicazioni interdistrettuali impegnanti linee interurbane di lunghezza:

fino a 50 km.	L. 132
da oltre 50 km. fino a 100 km.	» 204
da oltre 100 km. fino a 200 km.	» 276
da oltre 200 km. fino a 400 km.	» 348
da oltre 400 km. fino a 600 km.	» 420
oltre 600 km.	» 468

La lunghezza delle linee interurbane si calcola tra i centri di settore cui appartengono le località tra le quali si svolge la comunicazione.

Le tariffe indicate alla lettera *b*) comprendono il compenso unitario fisso di L. 20, il quale è dovuto anche per ogni unità di conversazione internazionale; esso non si applica invece per il traffico interdistrettuale tra località appartenenti a settori di distretti contigui quando i rispettivi centri di distretto siano a distanza tariffaria non superiore a 25 km. o tra località appartenenti a settori contigui di distretti diversi anche se la distanza tra i rispettivi centri di distretto risulta maggiore di quella sopra indicata, purchè la lunghezza dei circuiti interurbani impegnati non superi i 100 km.

3) La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale od interurbana effettuata in teleselezione da abbonato con sistema di conteggio unitario verrà applicata mediante l'invio, al contatore dell'abbonato richiedente, del numero di impulsi occorrente per formare la tariffa stabilita nei punti 1) e 2).

4) La tariffa di ciascuna comunicazione settoriale o interurbana effettuata in teleselezione da abbonato col sistema di conteggio ritmico verrà applicata mediante invio, al contatore dell'abbonato richiedente, di un impulso per ogni ritmo la cui durata viene calcolata con la seguente formula:

$$\text{durata (in secondi)} = \frac{(120'' \times \text{valore dell'impulso})}{(\text{tariffa unitaria della conversazione con prenotazione})}$$

La durata del ritmo sarà rettificata, ove occorra, in modo che essa corrisponda o sia la più vicina al prodotto o al semiprodotto dei seguenti numeri: 2), 3), 5), 7).

Agli impulsi così risultanti sarà aggiunto il seguente numero di impulsi alla risposta dell'abbonato chiamato:

per ogni comunicazione settoriale	n. 1
per comunicazioni impegnanti linea interurbana fino a 25 km.	» 1
per comunicazioni impegnanti linea interurbana da oltre 25 km. fino a 100 km	» 2
per comunicazioni impegnanti linea interurbana di oltre 100 km.	» 4

Le Società concessionarie sottoporranno alla preventiva approvazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni la serie dei ritmi da adottare per l'applicazione della formula anzidetta.

Il valore corrispondente a ciascun impulso è quello stabilito al n. 2) del precedente cap. per le comunicazioni urbane di supero (L. 10). E' data facoltà all'utente di avvalersi, a sua scelta, del servizio tramite operatrice o di quello in teleselezione da abbonato.

5) Le riduzioni di tariffa per le ore notturne (dalle ore 1 alle ore 7) e per i giorni festivi, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 938, e al regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198, sono stabilite nella misura unica del 50 % e si applicano alle sole comunicazioni interurbane effettuate tramite operatrice.

6) La tassa per gli avvisi e preavvisi interurbani e per le comunicazioni interurbane rinunciate entro un'ora dalla richiesta è stabilita in misura pari ad un terzo della corrispondente tariffa prevista dal precedente n. 2).

La tassa per le comunicazioni interurbane non effettuate per mancata risposta del richiedente o del richiesto è stabilita in misura pari ad un terzo della tariffa che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della comunicazione.

7) La sopratassa per le comunicazioni urgentissime è abrogata.

TARIFFE PER COMUNICAZIONI DA POSTO TELEFONICO PUBBLICO O DA APPARECCHI A PREPAGAMENTO E TARIFFE VARIE

1) La tariffa per le comunicazioni nell'ambito della rete urbana, effettuate dai posti telefonici pubblici o da apparecchi a prepagamento, è stabilita in L. 30, come da provvedimento n. 826 del 7 agosto 1959.

Per le comunicazioni impegnanti anche linee settoriali od interurbane sono dovute, oltre alla tariffa suddetta che si applica per ogni conversazione, le tariffe previste al precedente capitolo, ai numeri 1), 2), 3) e 4).

2) Il canone trimestrale per gli utenti con collegamento diretto a centrale interurbana nelle località prive di rete urbana è stabilito in L. 3400.

3) La tariffa da corrispondere per le commissioni telefoniche ordinarie è fissata per ogni commissione in L. 250.

4) Le tariffe stabilite nel presente provvedimento assorbono gli aumenti tuttora applicati dalle Società telefoniche TIMO e SET per diritti di automatizzazione, i quali vengono abrogati per tutte le Società telefoniche dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

5) Le conversazioni telefoniche scambiate tra i centri di Massa e di Carrara sono considerate come conversazioni urbane agli effetti tariffari.

6) Ai fini tariffari gli aeroporti civili si considerano inclusi nelle reti urbane delle rispettive città.

7) Per la stampa quotidiana politica restano invariate le disposizioni contenute nella legge 1° agosto 1949, n. 482, che esclude le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane della stampa stessa dagli aumenti tariffari disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e dagli aumenti successivi.

(4744)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Carlos Alberto Espina, Console aggiunto al Consolato generale di Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Cagliari, Nuoro, Sassari e Messina.

(4737)

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pedro Alberto Tognonato, Console aggiunto al Consolato generale di Argentina a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta, Salerno, Potenza, Matera, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, L'Aquila, Campobasso, Chieti, Pescara, Teramo, Cagliari, Nuoro, Sassari e Messina.

(4738)

In data 21 maggio 1959 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jack Matthews, Vice console aggiunto al Consolato generale di Argentina a Genova, con giurisdizione sugli Uffici consolari di Milano, Venezia, Roma e Napoli e specialmente sulle provincie di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Alessandria, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara, Ancona, Torino, Firenze, Arezzo, Grosseto, Siena, Pistoia, Asti, Cuneo, Novara, Valle d'Aosta, Vercelli, Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro Urbino.

(4739)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (tabella G).

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, concernente le disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Riconosciuta l'opportunità di bandire un concorso a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Dereta.

Art. 1.

Bando di concorso Ripartizione dei posti

Per l'attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, è indetto un concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, tabella *G* dei quali sette riservati agli aspiranti provvisti di diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale e sette riservati agli aspiranti provvisti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 2

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso di uno dei diplomi di cui all'art. 1 del presente bando, ovvero di uno dei diplomi corrispondenti previsti dai precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Possono, altresì, partecipare al concorso anche gli impiegati statali delle carriere esecutive che non siano in possesso di detti titoli di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di ufficiale di 2ª classe, archivista o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1º grado.

Art. 3.

Limiti di età

Possono essere ammessi al concorso gli aspiranti di età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Detto limite è elevato:

ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie assimilate, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia o dalla deportazione, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia (per questa ultima limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri e per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, nonchè per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1º gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

ad anni 39, per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa.

Il suddetto limite è, inoltre, elevato di anni due per coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima; questi aumenti sono cumulabili con quelli precedentemente indicati purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato:

ad anni 40: per coloro che comprovino di avere riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

ad anni 45:

a) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

b) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, indicati nell'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14;

c) per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite di età è, altresì, elevato nei confronti degli assistenti universitari ordinari, volontari o incaricati nella misura stabilita dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172.

Non si applica alcun limite di età:

a) nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle Amministrazioni dello Stato nonchè degli aspiranti appartenenti al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche (direttori, titolari ufficiali dell'albo nazionale, ricevitori e portalettere);

b) nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 siano cessati dal servizio a domanda o da autorità senza il contemporaneo reimpiego come civili.

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *C*, indirizzate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio 1° Ufficio concorsi, viale Guglielmo Massaia n. 37-*B*, Roma, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio:

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica):

d) il Comune ove siano iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto;

g) quale sia la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'Amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono, indicando la data di assunzione nella qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere le sedi di cui al comma secondo del successivo art. 13 del presente bando;

m) il programma di esame e le eventuali prove facoltative.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Gli aspiranti che si trovino alle dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni o appartengano al personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche dovranno presentare la domanda nel suddetto termine di giorni sessanta, ai Servizi o alle Direzioni da cui dipendono.

I Servizi e le Direzioni, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data all'atto della presentazione, le inoltreranno subito al competente ufficio del Ministero corredandole di un rapporto informativo dal quale risultino i giudizi complessivi riportati dagli aspiranti medesimi nel triennio precedente.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Art. 5.

Data dei requisiti

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza per la nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 9.

Art. 6.

Esclusione dal concorso e diario esami

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti verrà disposta con decreto motivato del Ministro.

Con successivo decreto saranno stabiliti i giorni e la sede in cui avranno luogo gli esami.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta. L'avviso di presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerla.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento; per gli impiegati statali è sufficiente il libretto ferroviario.

Art. 7.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove di lingue estere. Avrà le funzioni di segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 8.

Programma. Votazione

L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale in base ai programmi annessi al presente decreto (allegati *A* e *B*).

Le prove facoltative di cui, ai predetti allegati *A* e *B*, consisteranno in un solo esame orale.

Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* al presente decreto i candidati provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale, il programma di cui all'allegato *B*, i candidati forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Agli aspiranti di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto è data, invece, facoltà di scegliere uno dei suddetti programmi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Nelle prove facoltative il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi.

Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato viene ridotta ad un decimo del suo valore.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, dal punto ottenuto in quella orale e dai decimi dei voti riportati nelle prove facoltative.

Art. 9.

Titoli preferenziali

I concorrenti che avranno superato la prova orale saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni Servizio 1° Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nelle nomine, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati o i vedovi con o senza prole debbono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti ed i partigiani combattenti dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo da L. 100;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, ed i promossi per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione della promozione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo da L. 100;

e) i reduci civili dalla deportazione e dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo da L. 100, del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea e dalla Somalia, dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona B del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra o copia del decreto di pensione o una attestazione in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

h) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio o per i fatti di Mogadiscio o per i fatti derivanti dal terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti derivanti dal terrorismo slavo o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle vedove o nubili dei caduti per gli stessi motivi ed i figli degli invalidi per gli stessi motivi produrranno: gli orfani di guerra un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, i figli degli invalidi uno dei documenti di cui alla precedente lettera g), intestato al nome del padre, ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, gli altri un certificato delle rispettive Associazioni nazionali;

i) i concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia in competente bollo (L. 200 per ogni foglio) dello stato matricolare, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

l) i concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

m) il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla Direzione provinciale, dal quale risulti lo stato di servizio del candidato;

n) coloro che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dai competenti organi.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alla lettera g). Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresi quelli prodotti alla Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 10.

Graduatoria di merito. Riserva dei posti. Decretazione dei vincitori.

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei sarà unica e verrà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di voti saranno applicate le preferenze di cui ai commi quarto e quinto dell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge che prevedono riserve di posti (ex combattenti, invalidi, ecc.) nei limiti previsti dai commi primo e secondo dell'art. 5 del precitato testo unico.

I posti relativi a ciascuna delle due aliquote di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, eventualmente non ricoperti, saranno conferiti ai candidati risultati idonei della restante aliquota.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, da pubblicarsi nel Bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 11.

Documentazione di rito.

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Servizio 1° - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della raccomandata, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo originale di studio di cui al precedente art. 2, oppure copia notarile su carta bollata (L. 200 per ogni foglio);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100 (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4) certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato goda dei diritti politici, ovvero, per coloro che non abbiano raggiunto l'età prescritta, che non siano incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 200;

6) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale, o militare, o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il

candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) copia aggiornata in competente bollo da L. 200, dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, per coloro che abbiano prestato servizio militare (ove non sia stato già prodotto quale titolo preferenziale).

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare, in competente bollo da L. 200, rilasciata dal distretto militare se siano stati arruolati dagli organi di leva e siano in attesa di chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

b) certificato di esito di leva in competente bollo, rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati o rivedibili dalle Commissioni di leva;

c) certificato di iscrizione alle liste di leva, rilasciato dal sindaco, per coloro che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva.

I documenti sopra elencati non possono essere sostituiti con il foglio di congedo.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui all'ultimo comma dell'art. 12. Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti e documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Art. 12.

Documentazioni ridotte o supplementari

I concorrenti che appartengono al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono limitarsi a produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 11 e lo stato matricolare civile di cui alla lettera *i*) del precedente art. 9, ove non sia stato già trasmesso.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, nonchè il personale degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 11.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 11 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Art. 13.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 11, documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con la qualifica di vice segretario e con le competenze iniziali spettanti a tale qualifica.

I medesimi saranno assunti in servizio presso gli uffici postali-telegrafici dipendenti dalla Direzione provinciale p. t. di Bolzano (Bolzano, Bressanone e Merano).

Trascorso tale periodo i vice segretari in prova, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa o di altra Amministrazione, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova qualora non assumano servizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito decadranno dalla nomina ed i loro posti verranno conferiti ad altrettanti candidati idonei, secondo l'ordine di graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 aprile 1959

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1959
Registro n. 43, foglio n. 188. — VENTURA SIGNORETTI

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

AMMINISTRATIVO

Prove scritte

1ª prova:

Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª prova:

Contabilità generale dello Stato. Nozioni di scienza delle finanze.

3ª prova:

Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca e di un brano della lingua tedesca alla lingua italiana.

Tale prova dovrà essere svolta senza il sussidio di dizionario o di altro testo atto ad agevolare la traduzione.

Prova orale

Oltre le materie di cui alla prima e seconda prova scritta, la prova orale consisterà:

a) conversazione, in lingua tedesca, con gli esaminatori nella quale i candidati dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua.

Le prove facoltative di inglese, francese e spagnolo consisteranno, invece, in una lettura, traduzione immediata senza vocabolario e breve conversazione del candidato;

b) nozioni di statistica metodologica;

c) nozioni di diritto penale: istituti generali, delitti contro la pubblica Amministrazione, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio;

d) nozioni di economia politica;

e) organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA D'ESAME

RAGIONERIA

Prove scritte

1ª prova:

Nozioni di diritto privato e pubblico (amministrativo e costituzionale).

2ª prova:

Computisteria. Ragioneria generale ed applicata. Contabilità generale dello Stato.

3ª prova:

Traduzione di un brano dalla lingua italiana alla lingua tedesca e di un brano dalla lingua tedesca alla lingua italiana. Tale prova dovrà essere svolta senza il sussidio del dizionario o di altro testo atto ad agevolare la traduzione.

Prova orale

Oltre le materie di cui alla prima e seconda prova scritta, la prova orale consisterà:

a) conversazione, in lingua tedesca, con gli esaminatori nella quale i candidati dovranno dare prova di sapere perfettamente intendere e di parlare correttamente tale lingua.

Le prove facoltative di inglese, francese e spagnolo consisteranno, invece, in una lettura, traduzione immediata senza vocabolario e breve conversazione del candidato;

b) nozioni di statistica metodologica;

c) nozioni di diritto penale: istituti generali, delitti contro la pubblica Amministrazione, delitti contro la fede pubblica, delitti contro il patrimonio;

d) nozioni di economia politica e di scienza delle finanze;

e) organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Visto, *il Ministro*: SPATARO

ALLEGATO *C*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200:

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Servizio 1° Divisione 1ª Ufficio concorsi
Viale Guglielmo Massaia n. 37-*B* ROMA

Il sottoscritto nato a . (prov. di .) il domiciliato in (prov. di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per esame a quattordici posti di vice segretario nel ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di sostenere il programma di cui all'allegato (1).

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso in data .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (5);

f) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere le sedi di cui al secondo comma dell'art. 13 del bando;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero con la qualifica di presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna Amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Il sottoscritto chiede, inoltre, di essere ammesso a sostenere la prova facoltativa di . . . .

Data . . . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni

(1) Dovranno sostenere il programma di cui all'allegato *A* al presente decreto i candidati provvisti del diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione magistrale, il programma di cui all'allegato *B* i candidati forniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

Agli aspiranti di cui al secondo comma dell'art. 2 del presente decreto è data invece facoltà di scegliere uno dei suddetti programmi.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) *In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione* o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. L'autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

(4546)

PREFETTURA DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto prefettizio 21 marzo 1957, n. 10592, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami pel conferimento di undici posti di ostetrica condotta vacante in questa Provincia al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio 26 marzo 1958, n. 12106, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visto il successivo decreto 8 luglio 1958, n. 26019, col quale sono state apportate alcune modifiche alla costituzione della Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi sanitari, approvato con regio decreto 21 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata, nelle seguenti risultanze, la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso ad undici posti di ostetrica condotta, formulata dalla competente Commissione:

1. Cupaiolo Lilia . . . punti 57,917
2. Pellicciotti Rina Flora . . . » 55,362
3. Di Filippo Maria . . . » 55,021

4.	De Annuntiis Elda	punti 54,774
5.	Orsina Vittoria	» 53,837
6.	Marchetti Dora	» 53,516
7.	Iapadre Carolina	» 53,458
8.	Di Gaetano Giuseppina	» 53,400
9.	Trevisani Marcesina	» 53,175
10.	Frigo Vittorina	» 52,404
11.	Pollice Amalia	» 50,942
12.	Treppiedi Anna	» 50,725
13.	Iagnemma Paolina	» 50,621
14.	Samorè Olga	» 50,200
15.	Chiarion Albertina	» 49,983
16.	Monari Luciana	» 49,830
17.	Saraceni Giuseppina	» 49,817
18.	Chelli Maria Teresa	» 49,500
19.	Di Carlo Italia	» 49,475
20.	Manferdini Lilea	» 49,421
21.	Di Giuseppe Amalia	» 49.392
22.	Genestroni Francesca	» 49,271
23.	Odorisio Maria	» 49,121
24.	Marchesani Mimma	» 48.800
25.	D'Ippolito Cornelia	» 48,041
26.	Cola Maria	» 47,933
27.	Di Bernardo Iolanda	» 47,554
28.	Ruspaggiari Fernanda	» 47,300
29.	Colameo Maria	» 46,803
30.	Fortieri Anna Maria	» 45,858
31.	Bontacchio Rita	» 45,496
32.	Taddei Maria Nicola	» 45,392
33.	Quacquarini Cecilia	» 43,767
34.	Capulli Maria Luisa	» 43,325
35.	Valletta Maria Domenica	» 42,437
36.	Antonelli Iole	» 41,675
37.	Cialfi Dionisia	» 41,108
38.	Agostini Chiara	» 41.100
39.	Napoleone Berta Corinna	» 40,954
40.	Massei Marietta	» 40,263
41.	Tiberi Ines	» 39,800
42.	Frattesi Barbarina	» 39,467
43.	Garufo Lina, nata il 16 febbraio 1926, coniugata	» 37,175
44.	Cottignoli Alberta, nata il 22 novembre 1928, nubile	» 37,175
45.	Di Nisio Agnese	» 35,800
46.	Franceschini Rosa	» 35,746
47.	Di Monte Maria	» 35,662
48.	Bacchieri Iolanda	» 35 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Chieti ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 8 agosto 1959

Il prefetto: BENIGNI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il proprio decreto 21 marzo 1957, n. 10592, col quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di undici condotte ostetriche vacanti nella provincia di Chieti al 30 novembre 1956;

Visto il decreto prefettizio 8 agosto 1959, n. 23080/1, col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al predetto concorso;

Visti gli articoli 69 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visti gli articoli 55 e 23 del regolamento per i concorsi dei sanitari condotti approvati con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate, partecipanti al concorso sopraindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche dei Comuni o Consorzi a lato di ciascuna indicato:

1) Cupaiolo Lilia: Pretoro;
2) Pelliccciotti Rina Flora: Paglieta;
3) Di Filippo Maria Consorzio Torricella Peligna-Pennadomo:
4) De Annuntiis Elda: Fara F. Petri;
5) Orsina Vittoria: Consorzio Mozzagrogna-Santa Maria Imbaro;
6) Marchetti Dora: Palombaro;
7) Di Gaetano Giuseppina: Consorzio Colledimezzo-Monteferrante;
8) Trevisani Marcesina: Roccascalegna;
9) Frigo Vittorina: Roccamontepiano;
10) Pollice Amalia: Gamberale;
11) Treppiedi Anna: Liscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Chieti, addì 8 agosto 1959

Il prefetto: BENIGNI

(4731)

PREFETTURA DI LA SPEZIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di La Spezia al 30 novembre 1958.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto n. 1963/3ª San. del 5 marzo 1959, col quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto, vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1958;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le designazioni dei Comuni interessati e dell'Ordine dei medici;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di La Spezia alla data del 30 novembre 1958, è così costituita:

Presidente:
Maresca dott. Alberto, vice prefetto.

Componenti:
Salvadori dott. Francesco Rolando, medico provinciale;
Lami prof. dott. Guido, primario medico dell'Ospedale civile di La Spezia.
Sturlese prof. dott. Paolo, primario chirurgo dell'Ospedale civile di La Spezia;
Giuliani dott. Giacomo, medico condotto di La Spezia.

Segretario:
Fazio dott. Angelo, consigliere di 1ª classe.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali e, per otto giorni consecutivi, affisso all'albo pretorio della Prefettura.

La Spezia, addì 13 agosto 1959

Il prefetto: MENEGHINI

(4730)

PREFETTURA DI TORINO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 370 in data 30 dicembre 1957, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957;

Visto l'art 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, che sostituisce l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 13 del precitato decreto Presidenziale n. 854, che modifica l'art 47 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per quanto riguarda la scelta del componente la Commissione giudicatrice di cui alla lettera c);
Viste le terne proposte dal competente organo di categoria e dai Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1957, è costituita come segue:

Presidente:

Ricottilli dott. Tito, vice prefetto;

Componenti:

Lombardo dott Antonio, veterinario provinciale;
Bisbocci prof. Giovanni, docente in patologia generale e anatomia patologica veterinaria;
Monti prof. Franco, docente in clinica medica veterinaria
Coppo dott. Mario, veterinario condotto.

Segretario:

Casamichele dott. Santo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di publicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Torino, addì 11 luglio 1959

Il prefetto: SAPORITI

(4701)

PREFETTURA DI NOVARA

Assegnazione alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NOVARA

Visto il proprio decreto pari numero in data 1° luglio 1959, con il quale e stata approvata la graduatoria generale di merito delle candidate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1956
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici del concorso di cui sopra ed assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna di essa segnata:

1) Sasso Maria: Novara, frazione Lumellogno;
2) Scrosati Cesarina: Borgomanero;
3) Iacoboni Laura: Castelletto Ticino;
4) Daniel Maria: Consorzio Cesara-Arola-Nonio;
5) Visconti Adele: Consorzio Massimo Visconti-Nebbiuno,
6) Poletti Marina Romagnano Sesia,
7) Petrali Pierina: Consorzio Valstrone-Loreglia Germagno-Massiola

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni e Consorzi interessati.

Novara, addì 28 luglio 1959

p. *Il prefetto*: SURIANO

(4557)

PREFETTURA DI SASSARI

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio di due sedi farmaceutiche di concessione governativa, vacanti in provincia di Sassari.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Il prefetto della provincia di Sassari comunica che nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 76 del 27 luglio 1959, parte terza, è stato pubblicato il decreto n. 1027/MP del 10 luglio 1959 concernente le singole graduatorie del concorso per il conferimento dell'autorizzazione dell'esercizio di due farmacie di concessione governativa vacanti nella Provincia, di cui al bando di concorso n. 385/USP del 6 giugno 1957.

(4720)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MESSINA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Messina.

IL MEDICO PROVINCIALE CAPO DI MESSINA

Visto il decreto n. 3907/3 del 31 marzo 1959, con il quale sono state dichiarate le vincitrici dei posti di condotta ostetrica, vacanti in provincia di Messina al 30 novembre 1957;
Considerato che il posto della condotta ostetrica del comune di Gioiosa Marea è rimasto vacante, per rinunzia della titolare e che occorre, pertanto, nominare la concorrente che segue in ordine di graduatoria;
Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Olivo Maria è dichiarata vincitrice del posto di condotta ostetrica del comune di Gioiosa Marea, al posto di Prinzi Concetta, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Messina, addì 30 luglio 1959

Il medico provinciale capo dirigente: GIUSTOLISI

(4591)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.